

18277 / 15

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

*FALLIMENTO E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 16/06/2015 - CC

R.G.N. 4672/2013

Rep.

Rom 18277

C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4672-2013 proposto da:

AIRONE SRL, in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO FIACCAVENTO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -**contro**

CUSTODE GIUDIZIARIO - NOTAIO DOTT. GIUSEPPE VICARI - DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 27/2009 R.G.E. TRIBUNALE DI MESSINA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE MARZO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MACARIO, rappresentato e

difeso dall'avvocato DOMENICO CATALDO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

FALLIMENTO AIRONE SRL, PM PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA, CARBONE DOMENICA, BICCHIERI DOMENICA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 10/2012 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 28/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l'Avvocato DOMENICO CATALDO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.



In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che AIRONE S.r.l., con atto notificato il 28 gennaio 2013, ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 28 dicembre 2012 e notificata il 3 gennaio 2013, con la quale la Corte d'appello di Messina ha rigettato il reclamo, ex art. 18 l.fall., proposto dalla stessa ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Messina che ne ha dichiarato il fallimento;

che gli intimati non hanno svolto difese;

considerato che il fallimento della società ricorrente è stato dichiarato su istanze avanzate, rispettivamente, dal custode giudiziario nominato dal giudice dell'esecuzione nel corso di una procedura esecutiva

immobiliare dinanzi allo stesso Tribunale di Messina (che ha dedotto un credito della procedura nei confronti del terzo Airone s.r.l. per indennità di occupazione senza titolo dell'immobile pignorato), dal Pubblico Ministero (cui il possibile stato di insolvenza era stato segnalato dallo stesso Tribunale civile, essendo emersa nel corso del suddetto procedimento esecutivo) e da due ex dipendenti della società stessa vantanti crediti relativi al rapporto di lavoro;

che con il primo motivo la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell'art. 7 l.fall., le statuizioni con le quali la Corte di merito ha ritenuto legittima l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento di essa ricorrente nonostante la *notitia decoctionis* fosse stata a questo segnalata dallo stesso tribunale nel corso di una procedura esecutiva della quale la odierna ricorrente non era parte;

che con il secondo motivo lamenta, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (artt.15 l.fall., 137 cod.proc.civ.) e della nullità del procedimento, che la Corte di merito abbia disatteso la sua eccezione di invalidità della notificazione nei suoi confronti della istanza del P.M. con pedissequo decreto di convocazione per l'udienza prefallimentare in quanto eseguita a mezzo della polizia giudiziaria anziché nelle forme prescritte dall'art.137 cod.proc.civ.: deduce che l'inesistenza di una notificazione così eseguita avrebbe dovuto escludere che la regolare costituzione di essa ricorrente all'udienza stessa comportasse la sanatoria rilevata dalla Corte di merito;

che con il terzo motivo censura, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione degli artt.820 e 2912 cod.civ., le statuizioni di rigetto delle sue eccezioni relative alla carenza di legittimazione del custode giudiziario ed alla insussistenza del credito dal medesimo azionato: deduce, da un lato, il difetto di un titolo esecutivo giudiziale di

accertamento del credito azionato, dall'altro che comunque tale titolo avrebbe dovuto essere ritualmente formato nei confronti non di essa ricorrente bensì del legittimo contraddittore quale debitore dei frutti civili dell'immobile pignorato, cioè della società che aveva subito il pignoramento, con la quale essa ricorrente aveva solo concluso (pur se dopo il pignoramento) un contratto di locazione del bene pignorato; che con il quarto motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione circa la legittimazione del custode giudiziario; che con il quinto motivo censura, per motivazione incongrua e meramente apparente, le statuizioni afferenti il ravvisato stato d'insolvenza; ritenuto che il ricorso non sembra meritevole di accoglimento; che, quanto alla iniziativa del P.M., la Corte di merito non sembra essersi discostata dagli orientamenti ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis: Sez.1 n.9857/12; n.9858/12; S.U. n.9409/13, Sez.1 n.22062/13; n.26043/13), secondo cui la formulazione generale dell'art.7 l.fall., che riconduce il potere di iniziativa del P.M. alla segnalazione dell'insolvenza (atto privo di contenuto decisorio, neppure come esito di una delibazione sommaria) proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile senza la previsione di eccezioni e limiti di sorta, non consente di escludere dalla relativa previsione le eventuali segnalazioni effettuate nell'ambito di procedure esecutive; che la legittimità della iniziativa del P.M., e la incontrovertita legittimazione alla istanza dei due ex dipendenti della Airone, dovrebbero assorbire –per difetto di interesse- le ulteriori censure in ordine alla istanza del Custode giudiziario;

che condivisibile appare la statuizione con la quale la Corte di merito ha escluso che la invalidità della notifica della convocazione del debitore in sede prefallimentare potesse produrre la nullità del procedimento per violazione di un diritto di difesa che appare invece essere stato regolarmente esercitato dal debitore stesso partecipando senza obiezioni alla udienza;

che, quanto allo stato di insolvenza, la critica nei riguardi della motivazione del provvedimento impugnato –invero tutt’altro che apparente, in essa figurando indicati i molteplici creditori che risultano insoddisfatti, e per cifre ben consistenti- appare inammissibilmente generica, in assenza di indicazioni circa fatti decisivi, e discussi tra le parti, il cui esame sia stato omesso dalla Corte di merito;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis per ivi, qualora il collegio condivide i rilievi che precedono, essere rigettato.”

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la memoria depositata dal Custode giudiziario dr. Vicari (il quale –contrariamente a quanto esposto nella relazione- aveva notificato controricorso), condivide pienamente le considerazioni svolte nella relazione, che peraltro non hanno ricevuto contestazioni da parte della ricorrente.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna al pagamento delle spese giudiziali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in € 4100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.


AMW

Da inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.1 bis dello stesso articolo 13.


Am

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2015

Il presidente



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Giotta



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 17 SET. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Giotta

